REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione n. 2/2006 [2], il Consiglio di associazione CE-Turchia ha approvato la modifica dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.

(2) Per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia, il protocollo 1 modificato prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4) Poiché la decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia si applica a decorrere dal 1º novembre 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

[1] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 7).
[2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«*ALLEGATO IX*

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0202	0701 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	Dall'1.1 al 31.12	2 500	Esenzione
09.0211	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	Dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	Dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	Dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione [1]
09.0204	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Dall'1.5 al 17.6 e dall'1.8 al 14.11	350	Esenzione [1]
09.0217 [2]	0807 11 00	Cocomeri, freschi	Dall'16.6 al 31.3	16 500	Esenzione
09.0219		Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
	0811 10 11	Fragole			
	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	0811 90 19	Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali			
09.0206	1509 10 90	Altro olio di oliva vergine	Dall'1.1 al 31.12	100	7,5 % ad valorem
09.0221		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:	Dall'1.1 al 31.12	8 900	Esenzione
	2002 10	interi o in pezzi			
	2002 90 11 2002 90 19	altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %			

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0207 ([2])	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %.	Dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % ([3])	Esenzione
09.0209 ([2])	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %	Dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % ([3])	Esenzione
09.0208	2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 55 2007 99 57	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	Dall'1.1 al 31.12	1 750	33 % del dazio specifico
09.0223	2007 91 30	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0225	2007 99 39	Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0212	2008 30 19 2008 50 19 2008 50 51 2008 50 92 2008 50 94 2008 60 19 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19	Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati	Dall'1.1 al 31.12	2 100	Esenzione ([1])

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0214	2009 11 11 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 91 2009 29 11 2009 29 91 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 79 2009 69 90 2009 80 11 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 85 2009 80 86 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole	Dall'1.1 al 31.12	3 400	33 % del dazio specifico

([1]) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
([2]) L'applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).
([3]) Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759»